



PARERE MOTIVATO
n. 108 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità del per la terza variante al piano degli interventi del Comune di Stra (VE).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Stra con nota prot. n. 1547 del 28/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 38708 del 01/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la terza variante al piano degli interventi del Comune di Stra;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.17969 dell'1.03.16, assunto al prot. reg. n.84385 del 2.03.16 della Città Metropolitana di Venezia, che di seguito si riporta:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n. 10099 del 08.02.2016

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare trattasi della terza variante al piano degli interventi nella quale in sostanza è prevista l'eliminazione di alcuni ambiti di sviluppo residenziale previsti nel PAT e nel PI e la riconferma di altri ambiti di sviluppo urbanistico (produttivo, commerciale e residenziale) da attuarsi attraverso piani norma - Piani urbanistici attuativi.

In particolare sono presenti delle aree di trasformazione come di seguito classificate:

- ① aree oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati;
- ① aree degradate;
- ① aree destinate ad interventi di riqualificazione riconversione e /o miglioramento della qualità urbana;
- ① aree di trasformazione della città a prevalente destinazione: residenziale, produttiva, servizi;
- ① aree di trasformazione

Si evidenzia che il tema dei consumi energetici e il ricorso sia alle energie rinnovabili sia ad apprestamenti di efficientamento energetico non sono ben definiti ed approfonditi ma solo accennati nel rapporto ambientale, sebbene il Comune di Strà abbia aderito al Patto dei Sindaci e abbia proposto una serie di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e di conseguenza alle emissioni di CO2.

Altro aspetto da evidenziare è quello della mancata valutazione degli impatti cumulativi con altri interventi di sviluppo urbanistico. Un caso esempio è quello che riguarda le aree di trasformazione AT_P02-AT_P03-AT_P04 (circa



14 ettari in un contesto prettamente agrario e rurale). Trattasi infatti della realizzazione di un nuovo insediamento commerciale – direzionale - produttivo concepito per “valorizzare la storicità della produzione delle calzature della riviera del Brenta”, e tale intervento non risulta essere stato opportunamente valutato negli aspetti di sostenibilità ambientale con il PUA denominato “Città della moda” in Comune di Fiesso d’Artico che si colloca a circa 1 km dalla sopracitata area di trasformazione ed avente sostanzialmente i medesimi obiettivi di sviluppo. Entrambi gli interventi, oltretutto, insisterebbero sulla stessa arteria stradale rappresentata dalla SP 12 che presenta già attualmente (senza interventi) bassi livelli di servizio con forti criticità nelle ore di punta in corrispondenza del tratto tra Paluello e Fossò.

In termini generali si vuole sottolineare che le nuove urbanizzazioni, a prescindere dagli accorgimenti di mitigazione paesaggistica e di salvaguardia idraulica, non risultano in linea con gli orientamenti politici della Comunità Europea che evidenzia la necessità di recuperare le aree abbandonate prima di creare nuovi insediamenti.

Come poi evidenziato nel recente rapporto sul consumo di suolo redatto di ISPRA non esiste relazione tra nuove edificazioni e domanda di alloggi. In Italia l’offerta attualmente presente è in grado di soddisfare ampiamente le esigenze abitative, in ragione anche del fatto che l’ultima indagine demografica ISTAT evidenzia come al 1° Gennaio 2016 il nostro paese si trovi in una fase di sostanziale decremento demografico rispetto all’anno precedente.

Recentemente è stato proposto un documento come linea guida “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”. In merito va precisato che “la strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) della Commissione Europea e l’ultima relazione sullo stato dell’ambiente europeo a cura dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, considerano l’impermeabilizzazione come uno dei maggiori processi di degrado del suolo” e, proprio per questo, si ritiene necessario che tutte le nuove occupazioni di suoli agricolo o comunque non impermeabilizzati debbano essere realmente necessarie e come tali, in alcuni casi, giustificate da un effettivo fabbisogno; e di tale aspetto si sottolinea che il rapporto ambientale non fa accenno.

La stessa linea viene seguita nel Disegno di Legge “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove in più articoli si ribadisce che “la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale”.

Si ritiene pertanto auspicabile promuovere, in un’ottica di sviluppo sostenibile, il recupero di aree degradate, la riqualificazione di edifici obsoleti ed abbandonati al fine di limitare e contrastare la progressiva cementificazione di suolo fertile, anziché il consumo di nuovo suolo.

A tal fine prima di procedere con nuove espansioni sia fatta una valutazione sul reale fabbisogno di nuove abitazioni e sulla reale ed effettiva fruizione delle ipotizzate strutture ricettivo-commerciali posto che recenti statistiche dimostrano come spesso le nuove edificazioni, complice la particolare situazione socio economica e l’eccessiva offerta abitativa pregressa, risultino invendute e le nuove strutture commerciali non remunerative e spesso destinate ad un futuro di abbandono.

- Parere n.22977 del 4.03.16 assunto al prot. reg. al n.22977 del 4.03.16 dell’ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la terza variante al Piano degli Interventi del Comune di Stra.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, la variante descritta si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall’All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull’ambiente dell’intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull’ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.



Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice. Nel Rapporto Ambientale esaminato si dichiara però che *"le zone produttive sono in prossimità del tessuto residenziale diffuso"* e che *"i PUA dovranno prevedere opportuni interventi di mitigazione dell'impatto nei confronti del tessuto urbano - residenziale limitrofo"*. A questo scopo si ricorda che, durante le fasi di cantierizzazione, saranno da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Gli effetti saranno così modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso potrà essere definito basso-trascurabile.

Qualora la variante introduca delle modifiche alla viabilità esistente, si ritiene opportuno - in sede di progettazione attuativa - approfondire l'aspetto relativo all'eventuale aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

In merito alle considerazioni sull'inquinamento acustico riportata a pagina 121 è bene precisare che le misure di contenimento dell'impatto acustico sono da considerarsi parte integrante della fase progettuale nel caso di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) sono gli strumenti che consentono la definizione preventiva degli impatti prodotti verso l'ambiente da parte delle nuove realizzazioni (DPIA) e della compatibilità di nuovi insediamenti residenziali con il contesto acustico esistente (VPCA). I criteri per la redazione dei documenti sono riportati nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Considerata la contiguità fra insediamenti produttivi e residenziali nell'ambito oggetto della Variante, è necessario che ciascuno specifico Piano di intervento sia accompagnato dalla documentazione di cui sopra.

È necessario poi sottolineare che in generale le barriere vegetali non sono da prendere in considerazione ai fini della mitigazione acustica laddove si riconoscesse la necessità di intervenire per ridurre i livelli sonori prodotti da sorgenti quali, ad esempio, infrastrutture stradali. Infatti, l'attenuazione per effetto dell'aumento della distanza citato a pagina 121 si ha sempre, indipendentemente dalla presenza o meno di superfici a verde; l'effetto aggiuntivo dovuto alla presenza di barriere vegetali del tipo indicato nel documento è pressoché trascurabile. Nel caso di effettiva necessità di abbattimento dei livelli sonori eccedente quello dovuto alla distanza dalla sorgente, dovranno essere previsti interventi di altro tipo, di provata efficacia e correttamente dimensionati. La progettazione dei suddetti interventi, dal punto di vista acustico, deve essere demandata a Tecnici Competenti in acustica ambientale.

**Inquinamento luminoso**

A quanto riportato a pagina 126 si deve aggiungere che il rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 9 della Legge Regionale 17/09, a cui devono sottostare gli impianti di illuminazione esterni, siano essi pubblici o privati, dev'essere dimostrato predisponendo, per ciascun intervento, uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della stessa legge.

Inquinamento Elettromagnetico

1) **Campi a bassa frequenza:** In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, devono essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni cabina elettrica di trasformazione o linea elettrica a media o alta tensione. Nella predisposizione dei singoli interventi, in base alla normativa vigente, si dovrà aver cura di escludere, all'interno delle suddette fasce di pertinenza, qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

2) **Campi a radiofrequenza:** in caso di interventi previsti in ambiti prossimi a impianti di telecomunicazione, sarà necessario valutarne la compatibilità con il rispetto dei limiti, valori di attenzione ed obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS (par. 6.3 Matrice Suolo e sottosuolo) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto trascura totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.3.3 (pag. 84 "Valutazione degli effetti e delle possibili mitigazioni"), per la componente ambientale "Suolo e sottosuolo", si evidenzia che l'impatto dell'intervento viene valutato solo sotto l'aspetto del potenziale inquinamento (lo scarico al suolo è vietato dal D. lgs. 152/06), mentre l'effetto del consumo di suolo viene dato per scontato e non adeguatamente considerato. Si deve invece evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Temuto conto quindi delle superfici di cui il Piano prevede la trasformazione (circa 335.000 mq di aree residenziali e 115.000 di aree produttive) l'intervento non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.



Per tale motivo, pur esprimendo un giudizio positivo circa la riduzione delle aree trasformabili rispetto al Piano in vigore, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere n.16523 del 3.03.16 assunto al prot. reg. al n.91079 del 7.03.15 dell'ULSS n.13 che di seguito si riporta:

Presa visione della documentazione di cui all' oggetto, non ci sono osservazioni inerenti l'ambito di stretta competenza dello scrivente Dipartimento.

- Parere n.6795 del 05.02.16 assunta al prot. reg. al n.119743 del 25.03.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano/programma in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Area Infrastrutture Dipartimento e Territorio- Sez Coordinamento Commissioni Vas Vinca Ufficio n. 46899 del 5 febbraio 2016 acquisita agli atti con prot 2684 del 5 febbraio 2016 con la Regione Veneto ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano/programma. Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni: si ritiene che la terza variante del piano degli interventi del Comune di Stra vada assoggettato a VAS in quanto le aree interessate ricadono in ambiti di particolare interesse paesaggistico e monumentale e gli interventi potrebbero comportare alterazioni, trasformazioni e introduzione di manufatti e opere in grado di ridurre i valori ambientali strategici. In particolare si fa riferimento alle indicazioni e alle previsioni, non sufficientemente illustrate e motivate riguardanti le aree dei contesti di villa e quelle più direttamente connesse al Naviglio Brenta e alle campagne residue retrostanti.

In considerazione degli elementi evidenziati, del fatto che la variante in argomento interessa le aree prospicienti il Naviglio Brenta nonché le fasce agricole e gli insediamenti in ambito tutelato paesaggisticamente, i contesti di villa, aree di particolare bellezza da un punto di vista panoramico e ambientale si ritiene il piano in argomento assoggettabile a procedura VAS.

Si coglie l'occasione per ribadire che il rapporto ambientale dovrà affrontare le seguenti problematiche paesaggistiche:

- a) esaustiva illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano/l'intervento con altri pertinenti piani o programmi;
- b) esaustiva considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, ad esempio, anche in riferimento allo



stato attuale del patrimonio culturale;

c) esaustiva considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano/l'intervento;

d) esaustiva considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante proposta, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;

e) esaustiva considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

f) esaustiva considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano/l'intervento proposto;

g) esaustiva considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate nella variante stessa e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;

h) esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, quindi, anche sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione del piano/l'intervento proposto. In particolare le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali. Nella fase attuativa, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso APQ - Accordi di Programma Quadro, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MIBACT.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 32/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, nel Comune di Stra (VE).

Pratica n. 3194

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Cristiano Mastella, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 38708 del 01/02/2016;

PRESO ATTO che il Piano degli Interventi riguarda il territorio del Comune di Stra (VE);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)",



"12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpineto planiziale", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sículus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Larus melanocephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Plecotus auritus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al CAPO 4 i parchi e le attrezzature per servizi;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato



- o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, nel Comune di Stra (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Larus melanocephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Plecotus auritus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*) ovvero di